



CITTÀ DI LUCCA
Amministrazione Comunale
Settore Tutela Ambientale

Prot. n. 7400 del 2 febbraio 2010

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Vista la legge 4/11/97 n. 413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da Benzene", che prevede al suo art 3 che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7 c. 1 lettere a) e b) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità;

Visto il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Considerato che l'UE impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell'aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana;

Vista la Direttiva 1999/30/CE del 22.4.1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO₂, NO_x, NO₂, PTS, Pb);

Vista la Direttiva 2000/69/CE del 16.11.2000, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per Benzene e Monossido di Carbonio;

Visto il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all'art. 7 c.1 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 285/1992;

Visto il D.Lgs. 21/05/2004 n. 183 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";

Vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 "Presenza d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02 e l'abrogazione della DGR n. 1406/01", che classifica il territorio del Comune di Lucca come zona di risanamento, in

quanto presenta superamenti dei valori limite previsti dalle direttive CE in materia di qualità dell'aria recepite con il citato D.M. 2 aprile 2002 n. 60, per più di una sostanza inquinante, ed è pertanto tenuto ad adottare ed attuare le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite per tali inquinanti entro i termini stabiliti dalla citata normativa;

Considerato che i divieti di transito veicolare vigenti sono stati applicati in attuazione degli Accordi di Programma tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e vari Comuni del 10 ottobre 2003, del 20 dicembre 2005 e del 10 maggio 2007 e nel rispetto dei Piani di Azione Comunale, con progressività al parco veicolare più vecchio, nell'ottica di arrivare ad un rinnovo del parco, con la finalità di avere in circolazione veicoli con fattori di emissione specifici sempre più ridotti, ottenuti sia dal naturale ricambio del parco sia mediante l'applicazione di divieti e l'erogazione di incentivi economici;

Vista l'ordinanza n. 7233 del 3.2.2009 con la quale sono stati disposti i divieti di transito veicolare aggiuntivi a quelli precedentemente emessi annualmente dal 2004 al 2008;

Preso atto che i veicoli da assoggettare alla limitazione sono i più vecchi del parco circolante ed hanno emissioni specifiche più elevate, anche in relazione alla tipologia di alimentazione, e che tale provvedimento avrà effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in particolare sulla emissione degli inquinanti PM₁₀, Benzene, Ossidi di Azoto e precursori dell'ozono;

Ritenuto opportuno dare attuazione a quanto previsto nell'Accordo 2007-2010 in coerenza e continuità con i programmi intrapresi, operando con i medesimi criteri di gradualità finora adottati, integrando i divieti di transito già in vigore con l'estensione del divieto di transito nel centro abitato di Lucca agli autobus Euro 0 del TPL Urbano ovvero del Trasporto Pubblico Locale fino al 31 agosto 2010 limitatamente alla Domenica e a partire dal 1 settembre 2010 dal Lunedì alla Domenica con orario 0 - 24;

Ritenuto di confermare, in deroga al presente divieto, gli itinerari interni al centro abitato di Lucca normalmente aperti alla circolazione indicati nella nell'allegata planimetria e più precisamente individuati al punto 2) della presente ordinanza;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, con i quali si da facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Vista l'ordinanza relativa alla regolamentazione dei permessi di circolazione nella ZTL, si precisa che i permessi rilasciati a vario titolo dal Comune di Lucca per la circolazione nella suddetta ZTL, non costituiscono deroga alla presente ordinanza;

Vista il Decreto Legislativo del 18.8.2000 n. 267

REVOCA

A far data dal 2 febbraio 2010 la propria ordinanza n. 7233 del 3 febbraio 2009

O R D I N A

1. A far data dal 2 febbraio 2010 e fino a nuova disposizione, il divieto di transito nella zona verde, approvata dalla Giunta Comunale con Delibera 362/2005, segnalata da apposita cartellonistica e indicata nella planimetria allegata, parte integrante del presente atto, per i seguenti veicoli:

| Autoveicoli | | Limitazioni |
|---------------------------|--|--|
| Autovetture Euro 0 | Autovetture M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive | Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 - 24 |
| Autovetture Diesel Euro 1 | Autovetture M1 diesel non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive | |

| Ciclomotori | | Limitazioni |
|---------------------------------|---|--|
| Ciclomotore Euro 0 | Ciclomotori identificati dal Codice della strada all'art. 52, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive | Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 - 24 |
| Ciclomotori Euro 1 a 2 tempi | Ciclomotori a 2 tempi identificati dal Codice della strada all'art. 52, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive | |

| Motoveicoli | | Limitazioni |
|--------------------|---|--|
| Motoveicoli Euro 0 | Motoveicoli identificati dal Codice della strada all'art. 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE e successive | Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 - 24 |

| Veicoli merci | | Limitazioni |
|---------------------------------|---|--|
| Veicoli merci Euro 0 < 3,5 t | Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettere c, d</i> con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive | Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 - 24 |
| Veicoli merci Euro 0 > 3,5 t | Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, <i>lettere d, e, h, i</i> con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive | |

| Veicoli per uso speciale | | Limitazioni |
|--|--|--|
| Veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t | Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive | Dal Lunedì alla Domenica orario: 0 – 24 |
| Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t | Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere g, con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive | |

| Autobus | | Limitazioni |
|--|---|--|
| Autobus Euro 0 dei gestori di servizi TPL ¹ | Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive | Fino al 31/8/2010 la Domenica; a partire dal 1/9/2010 dal Lunedì alla Domenica orario: 0 - 24 |
| Autobus Euro 0 dei gestori di servizi turistico | Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive | La Domenica |

Nota: Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere:

*c) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali;
g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati*

2. **In deroga** al divieto di transito veicolare stabilito con la presente ordinanza sono normalmente aperti alla circolazione veicolare i seguenti itinerari interni di attraversamento della zona verde come di seguito individuati e comunque così come indicati nell'allegata planimetria:

1. Via Sarzanese nel tratto compreso tra Ponte San Pietro e via Einaudi.
2. Via Einaudi
3. Via Città Gemelle
4. Viale Europa nel tratto compreso tra Mc Donald e viale Carducci
5. Via Catalani nel tratto compreso tra via Geminiani e via Papi
6. Via Geminiani
7. Piazzale Italia
8. Via Nieri
9. Via nuova per Pisa nel tratto compreso tra la via di Sottomonte e il Km 9+470
10. Via di Tiglio nel tratto compreso tra il confine comunale (SR 439 al Km 34+150) e via di Piaggia
11. Via di Piaggia
12. Via Romana nel tratto compreso tra il cimitero dell'Arancio e via Alighieri

¹ Sono esonerati dalla limitazione alla circolazione i veicoli che ricadono in questa categoria che hanno installato un filtro antiparticolato omologato

13. Via Alighieri
14. Viale Castracani nel tratto compreso tra via del Tanaro (SR 435 al Km 2+160) e via Marconi.
15. Via Civitali
16. Via del Brennero nel tratto compreso tra via Civitali e via del Brennero al Km 25+788
17. Via Salicchi nel tratto compreso tra via del Brennero e via borgo Giannotti
18. Variante del borgo Giannotti
19. Via delle Tagliate III nel tratto compreso tra via Barsanti e Matteucci e via delle Tagliate II
20. Via delle Tagliate II
21. Via Cavalletti nel tratto compreso tra via delle Tagliate II e via C. Del Prete
22. Via Barsanti e Matteucci nel tratto compreso tra via Del Prete e via delle Tagliate II.
23. Via Cavour
24. Piazzale Ricasoli
25. Circonvallazione urbana (viale Marti , viale Marconi , viale Pacini , viale Giusti, viale Regina Margherita, viale della Repubblica , viale Carducci , viale Papi , viale Del Prete , via Batoni)
26. Viale Luporini nel tratto compreso tra Via delle Città Gemelle e Piazzale Italia

3. **Sono esonerati** dal divieto di transito di cui al punto 1) della presente ordinanza i seguenti veicoli:

- a) veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
- b) veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- c) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- d) veicoli delle pubbliche Assistenze, limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
- e) veicoli adibiti all'igiene urbana;
- f) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
- g) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- h) veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- i) veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;

- l)* veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- m)* veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n)* veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- o)* veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti:
 - di aver acquistato un veicolo esente dalla limitazioni sopra indicate;
 - di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas.La suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non più di 90 giorni.
- p)* autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);
- q)* veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni.
- r)* veicoli diesel che sono stati dotati di filtro anti-particolato omologato.
- s)* autobus Euro 0 in servizio di TPL Urbano per i quali è già prevista la sostituzione secondo i termini individuati dal programma regionale.

4. **La presente** ordinanza può essere derogata in occasione di specifiche manifestazioni autorizzate;


D I S P O N E


- che, copia della presente Ordinanza sia affissa all'Albo pretorio del Comune di Lucca e che ne sia data la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa ed emittenti radio televisive locali;
- di incaricare il Comando dei Vigili Urbani del rispetto della presente ordinanza;
- il Settore 6 Opere e Lavori Pubblici, attraverso la ditta incaricata, dovrà provvedere ad installare la segnaletica prescritta dal codice della strada e quant'altro necessario per l'attuazione della presente ordinanza;
- la trasmissione del presente atto a:
 - Prefetto di Lucca;
 - Questore di Lucca;

- Presidente della Provincia;
- Polizia di Stato;
- Arma dei Carabinieri;
- Guardia di Finanza;
- Polizia Locale;
- Polizia Provinciale;
- Polizia Penitenziaria;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Tribunale di Lucca;
- Vigili del Fuoco
- Società di Servizi pubblici (quali GEAL, GESAM, ENEL, ecc.)
- Polis Spa
- Associazioni Pubbliche Assistenze
- Azienda ASL 2
- ARPAT Dipartimento di Lucca
- Gestore del Trasporto Pubblico Locale
- Regione Toscana Dipartimento P.T.A.

IL SINDACO
Prof. Mauro Favilla

Il funzionario Dr. E.Papadia




COMUNE DI LUCCA
Settore Dipartimentale 7
Tutela Ambientale

LEGENDA

-  Zona Verde approvata con Delib. G.C. n. 362/2005
-  itinerari di attraversamento consentiti

Disegno fuori scala